

Opposizione Monitoria Sig. Gioacchino La Torre Allenatore ASD Palermo RC 2005

Il Giudice Sportivo,

visto il ricorso in opposizione presentato dal Sig. Gioacchino LA TORRE, nella qualità di tesserato allenatore (n. 19610) del Palermo R. C. 2005, avverso la sanzione di mesi 6 (sei) di interdizione (decorrenza 24 novembre 2011 / 23 maggio 2012), adottata nella riunione del 23 novembre 2011, verificati i requisiti di cui agli artt. 78 e seguenti Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.

Nel merito l'opponente deduce che *"...a seguito di un placcaggio regolamentare eseguito da un giocatore del Palermo R. C. 2005, il placcato si è trovato scaraventato sulla panchina della squadra ospitante; questi ha reagito scalcando alla cieca provocando la reazione di un giocatore del Palermo R. C. 2005 regolarmente seduto in panchina. Ne è scaturita una rissa che ha visto il giocatore del Palermo R. C. 2005 soccombere sotto i colpi di nutrito numero di giocatori della Primavera Rugby. Da qui il mio intervento così come riportato dal referto arbitrale e che io stesso, a mente serena, reputo altamente deplorevole"*.

Alla luce di tale ricostruzione in fatto il sig. Gioacchino LA TORRE chiede che il Giudice adito voglia ridurre la pena inflitta richiamando le circostanze attenuanti ex art. 10 punti 1 c capo IV del regolamento di Giustizia, evidenziando come lo stesso abbia sempre tenuto nella sua lunga carriera di atleta prima e di tecnico poi un atteggiamento irreprensibile e rispettoso dei regolamenti federali.

L'opposizione non merita accoglimento.

Preliminarmente il Giudice Sportivo richiama la propria giurisprudenza volta al riconoscimento di prova privilegiata del rapporto arbitrale, il quale può essere messo in discussione solo nel caso in cui sia carente o contraddittorio.

Il direttore di gara, il sig. Francesco RUSSO ha motivato con dovizia di particolari l'azione che ha portato al provvedimento di cartellino rosso adottato nei confronti dell'allenatore del Palermo R.C. 2005. Invero lo stesso riferisce che *".....al 12 del secondo tempo il giocatore n. 9 della Primavera è stato placcato e spinto fuori dal campo all'altezza della panchina del Palermo. Nel tentativo di rialzarsi per maldestria colpiva con un calcetto il placcatore. Questo episodio scatenava un putiferio in pochissimi istanti praticamente tutti i giocatori compresi quelli in panchina si raggruppavano e spintonandosi e stratonandosi. Sono prontamente intervenuto fischiando ripetutamente e cercando di riportare l'ordine ma quando avevo quasi raggiunto lo scopo l'allenatore del Palermo, sig. la Torre sferrava due pugni contro il giocatore Belloni della Primavera, intervenuto a separare l'allenatore del Palermo da un altro giocatore della Primavera. Ho pertanto espulso l'allenatore del Palermo."*

La dinamica dei fatti non lascia spazio a dubbi interpretativi che possano minare la credibilità e valenza del rapporto del direttore di gara.

Del resto già in sede di adozione della sanzione di mesi 6 (sei) di interdizione, il Giudice Sportivo aveva valutato attentamente tutta la questione ed aveva deciso di sanzionare severamente il sig. LA TORRE, nei termini, comunque, imposti dall'art. 27/1 lett. i).

Il Giudice Sportivo, del resto, ha ripercorso la propria giurisprudenza prima di adottare la sanzione impugnata.

Invero si è fatto fatica a trovare episodi di tale gravità, commessi da un tecnico allenatore, e quelli trovati sono stati sanzionati sia in costanza del presente regolamento di giustizia che in quello precedente con sanzioni molto dure.

Non è facile capire che i fatti commessi dal sig. LA TORRE rappresentano episodi dai quali si deve prendere decisamente le distanze.

Il Giudice Sportivo ricorda, suo malgrado, come la figura dell'allenatore incarna quella di educatore alla disciplina del rugby e che fin dai primi corsi viene insegnato ai futuri tecnici/allenatori il rispetto e tutti gli altri valori che il rugby si pregia di racchiudere.

Nel caso di specie, se è vero che i giocatori in campo erano intenti a spintonarsi e stratonarsi, è altrettanto vero che questi avevano evitato di ricorrere ad atti violenti.

Riferisce il direttore di gara, invero, come il comportamento del sig. Gioacchino LA TORRE sia stato particolarmente violento essendo l'unico soggetto ad aver sferrato due pugni ad un giocatore in campo.

Il Giudice Sportivo resta della convinzione che la parziale apertura manifestata dal sig. LA TORRE nell'atto di opposizione (a mente fredda reputo altamente deplorevole il mio intervento), seppur lodevole ed apprezzata, non sia sufficiente per ottenere la riduzione della sanzione richiesta.

Il Giudice Sportivo, comunque, ha voluto sentire telefonicamente il direttore di gara, il sig. Francesco RUSSO, il quale ha ulteriormente precisato: ADR i giocatori in campo si stavano spintonando e si trattenevano ma non erano venuti alle mani. Il sig. LA TORRE, senza alcun valido motivo ha sferrato deliberatamente due pugni al giocatore della Primavera e per fortuna i giocatori del Palermo lo hanno bloccato e lo hanno separato dagli altri contendenti".

L'episodio è ancor più negativo se si paragona l'età e l'esperienza del sig. LA TORRE (classe 1957) con quella del giocatore Emanuele BELLONI della Primavera, non ancora ventenne essendo nato il 30/12/1991.

Segue "Opposizione monitoria Sig. Gioacchino La Torre"

Da rigettare è anche l'ulteriore richiesta di concorso della circostanza di cui all'art. 10 1 lettera C) (*aver agito in stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui*) anche perché i fatti rappresentati dal direttore di gara portano ad escludere uno stato d'ira per fatto ingiusto altrui.

Invero il ricorrente lamenta la circostanze che ha agito perché avrebbe visto soccombere sotto i colpi di un nutrito numero di giocatori un proprio giocatore in panchina.

Ma il direttore di gara evidenzia come ci sia stato solo un calcetto di un giocatore della Primavera ad un giocatore del Palermo e che tuttavia questa azione sarebbe stata inidonea ad essere sanzionata con cartellino giallo o rosso, oltre alla circostanza che non vi è traccia di aggressione tra i tesserati in campo se non un parapiglia misto tra spintoni e stratonate che non ha cagionato nessuna conseguenza fisica/medica.

In ogni buon conto la richiamata attenuante deve ritenersi assorbita dalla gravità e gratuità dei fatti commessi dal sig. LA TORRE nei confronti di un tesserato ammesso al recinto di gioco.

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo visti gli artt. 78, 79, 80, 10, e 27/1 lettera i) del Regolamento di Giustizia Sportiva rigetta l'opposizione proposta dal sig. Gioacchino LA TORRE per palese inconsistenza in fatto ed in diritto; conferma la sanzione di mesi 6 (sei) di interdizione (decorrenza 24 novembre 2011 – 25 maggio 2012) adottata nella riunione del 23 novembre 2011 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Roma, 15 Dicembre 2011

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Marco Cordelli)**